

Partito socialista europeo

## **IL FUTURO DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE IN EUROPA**

**Risposta al Libro Bianco  
della Commissione europea sui SIG  
e alle attuali iniziative europee  
sul futuro dei servizi pubblici e privati \***

### **1. La situazione di partenza**

Negli ultimi anni quasi nessun altro tema di politica europea è stato discusso in modo tanto ampio in regioni e comunità dell'Europa quanto i servizi di interesse economico generale (SIG). Sin dall'attuazione graduale della cosiddetta 'strategia di Lisbona' – un pacchetto di riforme economiche, occupazionali, ambientali e sociali volte a modernizzare il modello di società europeo, contenente tra l'altro riforme strutturali (l'apertura e il coordinamento dei mercati nel mercato interno europeo) e più consistenti fondi per una maggiore crescita e occupazione entro il 2010 –, i fornitori/prestatori dei SIG devono spesso scontrarsi con incertezze e ostacoli legali.

Una prestazione efficace e non discriminatoria dei SIG è una condizione essenziale per il buon funzionamento del mercato interno, e per una maggiore integrazione economica e sociale nell'Unione europea. Per il gruppo PSE al Parlamento europeo, gli scopi sociali dei SIG, sia economici che sociali, devono essere rispettati e tutelati nell'attuazione delle regole del mercato interno.

Per questa ragione, milioni di cittadini europei sono preoccupati per il loro futuro e per quello dei loro figli: l'Europa sarà in grado di aumentare e migliorare l'occupazione, la sicurezza sociale e l'accesso ai SIG per tutti? Ci si chiede se l'Europa può contribuire a proteggere e a migliorare l'ambiente economico e sociale nel contesto della globalizzazione.

In questo scenario, i SIG e la loro futura configurazione sono più che mai messi in luce, tanto nel dibattito politico quanto nelle preoccupazioni dei cittadini europei sull'accesso ai servizi pubblici di qualità. Per il gruppo PSE, essi sono un elemento essenziale nel modello di società europeo e rappresentano obiettivi comuni a tutte le società europee. Hanno un ruolo decisivo, e vengono comunemente ritenuti fondamentali da tutti gli Stati membri, per migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini e superare la stagnazione economica, l'esclusione sociale e l'isolamento, nonché per rafforzare la coesione economica e sociale.

I SIG contengono diritti che i cittadini europei possono esercitare e che offrono loro l'opportunità di una partecipazione democratica in governi europei responsabili; perciò rappresentano un pilastro della cittadinanza dell'Unione europea.

Grazie alla campagna socialista nella Convenzione europea sul futuro dell'Unione, la bozza di Costituzione scaturita dalla Convenzione contiene le basi giuridiche (cfr Art. I-3 che fa della coesione economica, sociale e territoriale un obiettivo dell'Unione europea; e l'Art. I-5, che chiede all'Unione il rispetto dell'autonomia locale e regionale), che sanciscono la natura specifica dei SIG rispetto alle norme della concorrenza e del mercato interno.

Inoltre, nella Carta dei diritti fondamentali, integrata nella Costituzione, si specifica che l'Unione riconosce e rispetta l'accesso ai servizi di interesse economico generale, come previsto dalle leggi e pratiche nazionali, conformemente alla Costituzione, per promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione. Tale diritto deve essere rispettato in ogni ambito politico dell'Unione.

Manca ancora, tuttavia, una base giuridica chiara per l'organizzazione dei SIG e la concessione di aiuti e finanziamenti. Nel processo di liberalizzazione del mercato europeo per i servizi pubblici, e di implementazione della legge europea sulla concorrenza, prevale un'interpretazione arbitraria nel giudizio sul futuro dei servizi di interesse economico generale. Inoltre, i criteri per l'intervento degli Stati membri erano stati definiti in modo piuttosto chiaro nei fondamenti e nelle priorità, nell'indicazione delle normative da parte della Corte di giustizia europea (CGE) qualche tempo fa.

In risposta alla domanda del Parlamento europeo di novembre 2001 (Rapporto Langen del PE, A5-361/2001) e del gennaio 2004 (Rapporto Herzog del PE, A5-484/2004) 1, per la proposta di una struttura legale europea, rispetto alle conclusioni tracciate dal Consiglio europeo di Barcellona (marzo 2002) 2, in vista del compito della Commissione per un'analisi sul futuro dei SIG in Europa, la Commissione ha pubblicato soltanto un documento, il Libro Verde sui SIG 3 il 21 maggio 2003, e il 12 maggio 2004, un Libro Bianco sui SIG. Oltre a questo, a nome della Commissione, esiste un'iniziativa legislativa sui servizi nel mercato interno, del 13 gennaio 2004 4 e l'attuazione della sentenza CGE Altmark-Trans 5, dell'8 settembre 2004.

Il gruppo PSE si rammarica che il Libro Verde e il Libro Bianco sui SIG trattino solo brevemente e in termini generali la questione centrale di una direttiva-quadro europea sui SIG, senza esaminare in modo convincente i possibili effetti di una direttiva di questo tipo. Manca ancora, comunque, una distinzione chiara tra i SIG 'economici' e 'non-economici', un requisito centrale, per il quale l'applicazione di una nuova legislazione europea rimane poco chiara per i fornitori dei SIG.

Nell'esaminare anche la situazione giuridica dei SIG la dimensione internazionale non deve essere ignorata. Nel contesto degli attuali negoziati sulla liberalizzazione del commercio internazionale nei servizi nell'ambito del GATS (Accordo generale sul commercio dei servizi), si sta istituendo un complesso sistema di obblighi e di regole che vengono imposte a livello comunitario e sull'ordine giuridico nazionale. In tal senso, è preoccupante la scarsa protezione dei SIG, a causa della definizione troppo restrittiva dell'Art. 1, 3, c dell'ACGS. Per allontanare questa possibile minaccia 'dall'alto' alla protezione dei SIG, la Commissione deve essere investita di un nuovo mandato nei negoziati, che includa esplicitamente la revisione dell'Art. 1, 3, c dell'ACGS, per definire i criteri in base ai quali determinare in modo chiaro tutto ciò che rientra nell'interesse generale e che deve perciò essere escluso dall'ambito del mercato.

Considerati i dibattiti già avanzati sul futuro dei servizi pubblici e privati sul mercato unico europeo, il gruppo PSE – in risposta al Libro Verde sui SIG 6 – deve cogliere l'occasione di affermare una posizione forte in favore della promozione e della difesa dei SIG, in quanto aspetto fondamentale dei nostri valori comuni e del nostro modello di società.

## 2. Conclusioni

1. Le attuali iniziative europee sul futuro dei servizi pubblici e privati, e in particolare sui servizi di interesse economico generale, continuano a far emergere chiaramente che i SIG nel mercato interno europeo sono ora soggetti a pratiche e condizioni de facto e de jure molto diverse, sia a livello europeo che a livello nazionale e locale. Nell'interesse di una maggiore sicurezza giuridica per il funzionamento di questi servizi, il gruppo PSE ribadisce la sua richiesta alla Commissione di presentare prontamente una proposta di direttiva-quadro, collegata all'elaborazione di una direttiva europea sui servizi. L'adozione di una struttura giuridica dovrebbe permettere di creare un'unica struttura giuridica generale, per gli aspetti non regolamentati dei SIG. Ma le attuali disposizioni della legge comunitaria per settore non devono essere messe in discussione.

Perciò, il gruppo PSE sostiene con vigore:

- di attuare i nuovi provvedimenti della bozza di Costituzione europea
- specificare i principi prioritari dei SIG, compresi i principi relativi agli strumenti finanziari;
- rispettare la necessità di specifici provvedimenti per settore della legge comunitaria;
- rendere pubbliche le comunicazioni programmate per i servizi sociali, che rappresentano una base importante per le iniziative esistenti sul futuro dei servizi pubblici;
- stabilire urgentemente, parallelamente al lavoro sulla Direttiva sui servizi, un quadro giuridico europeo sui SIG, per assicurare standard adeguati e sicurezza giuridica nella fornitura dei SIG, e garantire il diritto fondamentale di accesso per tutti a SIG di qualità e regolati sulla base della solidarietà. L'adozione di un quadro generale per il mercato dei servizi, implicherà la proposta della Commissione di un quadro giuridico.

Per il gruppo PSE, il campo d'applicazione di un quadro giuridico sui SIG deve essere il più ampio possibile, con l'obiettivo di creare una direttiva-quadro generale.

2. Secondo il gruppo PSE, deve essere promulgato un quadro legislativo comunitario generale supplementare – in conformità con le attuali disposizioni settoriali e nazionali – su una base giuridica comunitaria. Ciò dovrebbe consentire di delimitare in modo significativo le competenze della Comunità europea e degli Stati membri in ogni campo di attività dei SIG, oltre a un processo legislativo parlamentare di più ampia portata (decisione congiunta con il Parlamento europeo).

3. In futuro, i cittadini devono avere un input locale – che tenga conto del principio di sussidiarietà – a garanzia che i loro bisogni, richieste e problemi possano essere esaminati con sollecitudine e direttamente, e che gli interessi dei consumatori e i diritti civili vengano perseguiti in modo efficiente e tutelati in modo efficace. Di conseguenza, il PSE non ha dubbi sul fatto che la vera definizione, formulazione, organizzazione e finanziamento dei SIG rimane di competenza degli Stati membri e delle autorità locali e regionali. In ogni caso, l'Unione europea deve assicurare che la legge comunitaria non ostacoli le autorità nazionali, regionali o locali nei loro compiti e responsabilità.

4. Oltre alla richiesta di iniziare rapidamente i lavori su una direttiva-quadro europea, il gruppo PSE vuole ricordare le due proposte presentate e approvate sulla struttura e il possibile contenuto di questa Direttiva (si veda Allegato alle pp. 173-178), che non vogliono essere esaurienti, ma intendono dare impulso a una nuova politica europea attiva sul futuro dei SIG, in una società europea che si sta modernizzando.

In conclusione, va sottolineato che il dibattito sul futuro dei SIG sarebbe sterile se ci limitassimo a evidenziare degli obiettivi senza presentare le nostre proposte di strumenti necessari a tale scopo. Non abbiamo il diritto di ignorare le legittime aspettative di milioni di cittadini europei preoccupati del futuro dei servizi pubblici. In base all'esplicita condizione di garantire un alto livello di occupazione, la sua qualità e sicurezza giuridica nell'ambito di un modello di società europeo moderno, possiamo individuare la più ampia gamma di soluzioni per un'efficace fornitura dei SIG a livello locale.

**ALLEGATO  
PROPOSTE DI STRUTTURA  
ED EVENTUALE CONTENUTO  
DI UNA DIRETTIVA-QUADRO EUROPEA  
SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE \***

**Oggetto della direttiva-quadro**

Per garantire adeguati standard nella fornitura dei SIG, con uno sguardo in particolare ai servizi transfrontalieri che non sono regolati solo a livello nazionale. E con l'obiettivo di dare agli interessati una certezza giuridica per le loro attività con l'applicazione delle attuali leggi comunitarie, e per garantire il diritto fondamentale di accesso per tutti a SIG di alta qualità e regolati secondo il principio della solidarietà. Tuttavia, i SIG quali assistenza sanitaria, case popolari, educazione e formazione, così come i servizi sociali e la loro struttura specifica, ruolo e distribuzione, devono essere riconosciuti, tenendo particolarmente conto del principio di proporzionalità nell'interesse della sicurezza giuridica. Questa lista di settori, che è per definizione soggettiva, non esaustiva e variabile nel tempo, di servizi che per la loro stessa natura devono essere considerati 'al di fuori del mercato', e pertanto devono godere di condizioni speciali rispetto alle norme sulla concorrenza e sul mercato interno.

Il gruppo PSE sostiene la creazione di una base normativa, tramite disposizioni quadro, la cui applicazione sarebbe lasciata agli Stati membri, così da tenere conto delle differenze nazionali, regionali e culturali. Questa base stabilirebbe i requisiti minimi che i servizi di interesse economico generale devono soddisfare, e avrebbe lo scopo di garantire la sicurezza giuridica dei fornitori, offrendo le necessarie garanzie al consumatore.

In altre parole, è necessaria una legge positiva che protegga i SIG e garantisca allo stesso tempo il corretto funzionamento del mercato interno.

### **Applicazione del principio di sussidiarietà e proporzionalità**

Secondo i termini del Trattato, la vera e propria definizione, formulazione, organizzazione e finanziamento dei SIG sono di competenza degli Stati membri e delle Regioni, che devono essere responsabili dello sviluppo di nuovi bisogni e tecnologie. Allo stesso tempo, perciò, devono essere individuati i compiti della Comunità, come assicurare che tutti abbiano accesso a SIG di qualità a prezzi accessibili, e promuovere il coordinamento e la collaborazione tra gli Stati membri in quest'ambito dinamico.

### **Obblighi generali dei SIG**

Non è auspicabile né possibile elaborare una definizione europea uniforme ed esaustiva dei SIG, senza riconoscere che si tratta di servizi complessi e in costante evoluzione, con il loro ampio spettro di attività e tradizioni. L'attuale modello europeo di società, tuttavia, contiene alcuni principi comuni che devono essere applicati per garantire un adeguato standard di fornitura dei SIG. Tra questi principi e obblighi, vi sono: universalità, continuità, qualità, efficacia, pari opportunità di accesso, proporzionalità, affidabilità e protezione dell'utente e del consumatore, compresa la partecipazione dell'utente e il controllo democratico del produttore.

### **Criteri per la delimitazione di servizi di interesse generale economici e non economici**

L'intero spettro dei SIG è soggetto a cambiamenti tecnici, economici e sociali, e ha perciò un carattere dinamico. Le differenze tra i servizi di natura economica e quelli di natura non-economica (legati o meno al mercato) sono importanti, in quanto non soggetti alle stesse disposizioni della legge comunitaria, e perché fino ad oggi sono stati oggetto di un certa libertà di interpretazione da parte dei diversi enti amministrativi sia a livello comunitario che a livello nazionale. I criteri generali per delimitare i servizi economici e non-economici dovrebbero essere i seguenti: scopo della prestazione e della fornitura (commerciale e non commerciale); quota proporzionale dei fondi pubblici; ammontare degli investimenti; profittabilità come alternativa alla copertura dei costi; rapporto costi/benefici tra gestione/produzione locale e obbligo di gara d'appalto esteso all'intera Europa; obbligo di garantire i diritti sociali, contributo alla coesione e all'integrazione sociale.

È tuttavia assolutamente fondamentale che le autorità interessate siano in grado di sottoporre la prestazione dei SIG, in particolare nei settori dell'assistenza sanitaria, infrastrutture educative e sicurezza sociale, da parte delle iniziative private orientate al profitto, a condizioni che siano compatibili con le caratteristiche generali e i principi dei SIG, che devono essere decise a livello europeo per evitare che ne siano ostacolate dalle regole della concorrenza.

C'è però un elemento che deve essere tenuto in considerazione, nel valutare la difficoltà di stabilire questa delimitazione. Le Corte di giustizia europea, nella sua sentenza sui casi congiunti C-180-184/98, ha osservato che «ogni attività consistente nell'offrire beni e servizi in un determinato mercato costituisce un'attività economica». È dunque impossibile stilare a priori una lista definitiva di tutti i SIG che devono essere considerati non-economici.

### **Criteri per i finanziamenti**

È, in linea di principio, compito degli Stati membri, al di fuori dei settori soggetti a disposizioni comunitarie settoriali specifiche, finanziare i SIG conformemente agli Articoli 86 e 87 del Trattato. La Comunità – col consenso degli Stati membri – può partecipare ai fondi cofinanziando progetti specifici. Il meccanismo di finanziamento utilizzato dagli Stati membri e dalla Comunità dovrebbe osservare in particolare i seguenti criteri: massima efficacia nell'impiego dei fondi che alteri nella minore misura possibile la concorrenza; prezzi vantaggiosi; una quota significativa di investimenti a lungo termine; massima sicurezza nella prestazione e realizzazione degli obiettivi occupazionali, sociali e ambientali.

Gli Stati membri, tuttavia, a causa della diversità storica, culturale e geografica all'interno dell'Unione, hanno ragioni particolari per scegliere uno specifico metodo di finanziamento (finanziamento diretto dal bilancio nazionale, finanziamento sulla base della solidarietà, contributo degli utenti e degli operatori, crediti fiscali, perequazioni, ecc). Inoltre, secondo il principio di proporzionalità e di sussidiarietà, gli Stati membri devono essere liberi nella scelta dei metodi di finanziamento. Ciò significa riconoscere che le amministrazioni locali (Regioni, municipalità, Länder, ecc.) devono godere di una certa flessibilità per decidere sulla base delle loro priorità politiche e delle valutazioni di ritorno dell'investimento, in che modo finanzieranno i servizi di loro competenza, sia producendo questi servizi localmente in monopolio, sia delegando questi servizi a imprese private mediante gare d'appalto.

In ogni caso, nel contesto di un lavoro rivolto a una direttiva-quadro europea, sembra necessario chiarire i seguenti punti:

1. il ruolo dei metodi di cross-financing, in particolare per le infrastrutture e la dotazione pubbliche allo scopo di limitare la spesa delle autorità pubbliche;
2. i diversi sistemi tariffari esistenti;
3. Il sistema di 'spesa pubblica' adottato per finanziare e realizzare gli obblighi del servizio pubblico.

### **Partecipazione dei lavoratori e del 'terzo settore'**

L'informazione, la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei soggetti del 'terzo settore' sono requisiti chiave per una buona modernizzazione del modello di Unione europea. Si deve perciò garantire, al momento della messa in regola dei SIG, che le parti interessate siano coinvolte in tutte le fasi, in particolare nell'organizzazione, definizione, monitoraggio e attuazione di standard e requisiti di qualità.

Sempre le direttive settoriali hanno conseguenze sociali sulla qualificazione e le condizioni di lavoro dei salariati, su igiene e salute, e sulle condizioni di lavoro. Un dialogo sociale specifico per settori deve precedere le iniziative legislative della Commissione europea. In altri termini, quando si tratta di regolamentare i SIG, la logica dell'Articolo 139 del Trattato CE deve essere attuata, allo scopo di promuovere un dialogo sociale settoriale che possa portare alla definizione delle convenzioni collettive europee, proteggendo i diritti dei lavoratori e i loro posti di lavoro sottoposti al dumping sociale e all'uso di personale non qualificato.

### **Relazioni tra la direttiva-quadro e le disposizioni settoriali specifiche**

Secondo il principio giuridico di priorità della legge generale sulla legge 'specifica' (lex specialis derogat legi generali), le disposizioni specifiche settoriali della legge comunitaria sono in stretta relazione con la direttiva-quadro. In casi particolari, la necessità e la prospettiva di disposizioni settoriali comunitarie supplementari devono essere discusse tenendo conto della natura specifica del settore in questione e delle competenze della Comunità europea. Sembra perciò necessario definire un insieme di specificità comuni per i SIG, che possano assumere la forma adatta a ogni settore specifico. Una direttiva-quadro di questo tipo potrebbe chiarire in modo utile determinati principi fondamentali per i quali non c'è certezza giuridica.

## Valutazione

Il carattere dinamico dei SIG e gli 'obiettivi di Lisbona' concordati a livello comunitario rendono indispensabile, sia a livello comunitario che nazionale, una valutazione essenziale e puntuale di questi servizi. Si dovrebbe valutare, oltre all'efficacia commerciale di un servizio, l'effettivo miglioramento della qualità di vita, una maggiore protezione ambientale e coesione sociale per tutti i cittadini della Comunità. Una valutazione che coinvolge consumatori, imprese e sindacati, e 'terzo settore', dovrebbe individuare l'impatto reale di un possibile cambiamento nel(l'apertura del) mercato, per identificare gli eventuali fallimenti. È necessario introdurre metodi di valutazione armonizzati, sulla base di indicatori comuni che permettano il confronto tra gli Stati membri, da definire a livello europeo e che tengano conto dell'impatto economico, ma anche sociale, ambientale e territoriale, dei SIG. La valutazione non dovrebbe costringere la Comunità, gli Stati membri, le imprese e/o i cittadini a presentare rapporti e statistiche supplementari, ma dovrebbe comportare una verifica orizzontale ed essere parte integrante dei rapporti annuali sulla situazione economica e occupazionale in seno all'Unione, e dell'attuazione di linee guida di politica economica e occupazionale.

(Traduzione di Francesca Buffo)

### NOTE PSE

\* Bruxelles, 4 aprile 2005.

1 Si veda Rapporto Langen del PE (A5-361/2001: [http://www.db.europarl.ep.ec/oeil/oeil\\_ViewDNL.ProcedureView?lang=2&procid=1469](http://www.db.europarl.ep.ec/oeil/oeil_ViewDNL.ProcedureView?lang=2&procid=1469)), e Rapporto Herzog del PE (A5-484/2003: [http://www.db.europarl.ep.ec/oeil/oeil\\_ViewDNL.ProcedureView?lang=2&procid=2624](http://www.db.europarl.ep.ec/oeil/oeil_ViewDNL.ProcedureView?lang=2&procid=2624)), adottati nel Parlamento europeo da un'ampia maggioranza, e con l'attiva partecipazione del gruppo PSE. Si veda inoltre il rapporto del PSE sui SIG, 8 gennaio 2001: [http://www.socialistgroup.org/gpes/images/documents/generalinterest\\_en\\_020607.pdf](http://www.socialistgroup.org/gpes/images/documents/generalinterest_en_020607.pdf).

2 Si vedano le Conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona (marzo 2002), Sezione 42: «L'integrazione di reti europee e l'integrazione dei mercati di titoli pubblici deve prendere in ampia considerazione la qualità dei servizi pubblici. Al riguardo, il Consiglio europeo sottolinea l'importanza per i cittadini, e per la coesione territoriale e sociale, dell'accesso ai servizi di interesse economico generale. In tale contesto, il Consiglio europeo chiede alla Commissione [...] di continuare la sua valutazione, allo scopo di consolidare e specificare i principi sui servizi di interesse economico generale, Articolo 16 del Trattato, in una proposta di struttura oggettiva rispetto alle specificità dei diversi settori interessati e in considerazione dei provvedimenti dell'Articolo 86 del Trattato. La Commissione presenterà un rapporto a fine anno».

<sup>3</sup> COM (2003) 270 final: [http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/gpr/2003/com2003\\_0270en01.pdf](http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/gpr/2003/com2003_0270en01.pdf), e COM (2004) 374 final.: [http://europa.eu.int/eurlex/en/com/gpr/2004/com2004\\_0374en01.pdf](http://europa.eu.int/eurlex/en/com/gpr/2004/com2004_0374en01.pdf).

<sup>4</sup> COM (2004) 2 final: [http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004\\_0002en03.pdf](http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2004/com2004_0002en03.pdf).

<sup>5</sup> Si veda la sentenza della CGE C-280/00 sul diritto d'aiuto CE del 23.7.2003 (Altmark-Trans): [http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga\\_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=62000J0280](http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=62000J0280). Con questa sentenza, la Corte europea di giustizia ha formulato quattro criteri, secondo cui i pagamenti di compensazione concessi dallo Stato membro non costituiscono un aiuto: intervento dello Stato con una definizione chiara degli obblighi di fornitore dei servizi; parametri oggettivi di compensazione; commensurabilità tra pagamento compensatorio e costi effettivi; assegnazione del pagamento compensatorio mediante gara d'appalto pubblica. Con tre progetti, il 'pacchetto Monti' sugli interventi dello Stato per i servizi di interesse economico generale, la Commissione europea ha cercato in parte di implementare la sentenza della CGE: [http://europa.eu.int/comm/competition/state\\_aid/others/](http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/).

<sup>6</sup> Si veda il documento del gruppo PSE, Il futuro dei servizi di interesse generale in Europa: risposte al Libro Verde della Commissione europea sui servizi di interesse generale, dell'11 dicembre 2003: [http://www.socialistgroup.org/gpes/servlet/Main/Position~2?\\_wcs=true&id\\_position=92&lg=en](http://www.socialistgroup.org/gpes/servlet/Main/Position~2?_wcs=true&id_position=92&lg=en).

\* Approvato dal gruppo PSE, l'11 dicembre 2003.